



Città di Fossano

Provincia di Cuneo

Dipartimento Tecnico – Lavori Pubblici – Urbanistica – Ambiente

Servizio Ecologia e Tutela Ambientale

Fossano, lì 30/09/2016

Oggetto: Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). Proponente: BI ESSE SPA. Procedente: Servizio Gestione Territorio del Comune di Fossano. Proposta di Variante Parziale 13 al P.R.G.C. vigente. Provvedimento di esclusione.

I sottoscritti CAVALIERE Arch. Andrea, BARRA Arch. Sergio e BAUDUCCO Dott. Flavio, costituenti l'Organo Tecnico del Comune di Fossano istituito con Deliberazione di Giunta n. 182 del 06.06.2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 40/1998 per l'espletamento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e per lo svolgimento delle funzioni di autorità preposta alla Valutazione Ambientale Strategica;

Premesso che:

in data 11/07/2016 veniva avviato il procedimento di Verifica di Assoggettabilità al processo di Valutazione Ambientale Strategica della **Proposta di Variante Parziale 13 al P.R.G.C. vigente. Proponente: BI ESSE SPA. Procedente: Servizio Gestione Territorio del Comune di Fossano**, da concludersi entro 90 giorni dalla trasmissione della documentazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 ossia entro il 02/10/2016;

- il Proponente è la ditta BI ESSE SPA;
- l'Autorità Procedente è il Servizio Gestione Territorio del Comune di Fossano;
- la documentazione esaminata nel corso delle attività istruttorie è la seguente:
 - a) Documentazione tecnica di verifica di assoggettabilità a VAS trasmessa dall'Autorità Procedente in data 04.07.2016 e acquisita al protocollo del Comune di Fossano al numero 25388;
 - b) Relazione tecnico - illustrativa inerente la proposta di Variante (Studio Mana);
 - c) Valutazione di Impatto Viabilistico inerente la proposta di Variante (S.P.A.C. srl)
 - d) Verbale della seduta della II Commissione Consiliare in data 11/02/2016
- sono stati individuati i seguenti soggetti da consultare, competenti in materia ambientale o comunque portatori di interessi:



- A.R.P.A. Piemonte - Area Funzionale Tecnica
- Provincia di Cuneo - Servizio Tutela del Territorio
- A.S.L. CN 1 S.I.S.P.

Dato atto che:

- in data 02/08/2016 si è svolta presso il Comune di Fossano una Conferenza dei Servizi convocata per la raccolta dei pareri in merito al procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica VAS;
- sono pervenuti in fase procedimentale i seguenti pareri:
 - A) Parere in data 02/08/2016, prot. 66297, pervenuto in data 02/08/2016 e acquisito al prot. 29094 del Comune di Fossano da parte di ARPA Piemonte;
 - B) Parere in data 08/08/2016, prot. 60691, pervenuto in data 08/08/2016 e acquisito al prot. 29776 del Comune di Fossano da parte della Provincia di Cuneo;
 - C) Parere in data 03/08/2016, prot. 79934, pervenuto in data 04/08/2016 e acquisito al prot. 29285 del Comune di Fossano da parte di ASL CN1 SISP;
- decorsi 30 giorni dalla richiesta, a mente dell'art. 12 c. 2 del D. Lgs. 152/2006 non sono pervenuti ulteriori pareri e non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- in data 21/09/2016 si è riunito l'Organo Tecnico per formulare i rilievi del caso anche alla luce della documentazione e dei pareri pervenuti;

Visti:

- i pareri e le controdeduzioni pervenute da parte dei soggetti individuati aventi competenze ambientali in premessa citati;
- il verbale della Conferenza dei Servizi in data 02/08/2016;
- il verbale della riunione dell'Organo Tecnico in data 21/09/2016;

Tutto ciò premesso e dedotto,

OSSERVA

A) in merito alla valutazione di impatto viabilistico:

a1) la soluzione viabilistica proposta non risulta pienamente compatibile con il riassetto della viabilità locale come approvato nell'ambito del PEC 40. Quest'ultimo infatti, per i mezzi provenienti dall'uscita della tangenziale di via Villafalletto, non contempla la possibilità di svoltare a sinistra per accedere direttamente a via Ghiglione, richiedendo a tal fine un passaggio che impegna la successiva rotatoria di intersezione con la Circonvallazione e il rientro sulla stessa via Villafalletto da direzione contraria.

*Allo stato attuale, e sino alle intervenute modifiche che saranno dettate dall'esecuzione del PEC 40, è viceversa possibile, per i mezzi provenienti dalla tangenziale, effettuare la manovra di svolta a sinistra per accedere direttamente da via Villafalletto a via Ghiglione. **Pertanto, nelle more della realizzazione delle opere concernenti l'attuazione del PEC 40, dovranno essere proposti e realizzati interventi di miglioramento della sicurezza dell'intersezione via Villafalletto - via Ghiglione sia sotto il profilo del transito degli automezzi che della tutela dell'utenza ciclopedonale quali, a mero titolo di esempio, posa di segnaletica orizzontale e verticale, sistemi di moderazione del traffico reversibili ecc.;***

*a2) la soluzione proposta comporta l'allargamento dell'ultimo tratto di via Pietragalletto per consentire l'accesso al nuovo insediamento. **Occorre siano individuati lo strumento normativo e le soluzioni operative con cui sarà effettuata tale operazione, che dovrà comprendere la mitigazione degli impatti indotti dal traffico dei mezzi e il mantenimento della sicurezza degli accessi alle edificazioni civili esistenti tra l'intersezione via Ghiglione - via Pietragalletto e il sito in cui è previsto il nuovo insediamento;***

*a3) **si reputa necessario che all'intersezione tra via Pietragalletto e via Ghiglione siano realizzati interventi di protezione della pista ciclabile.***

B) in merito al contenuto dei pareri pervenuti

*b1) l'Organo Tecnico ritiene di **non poter accogliere le osservazioni contenute nel parere ARPA inerenti il richiamo ai commi 1 e 2 dell'art. 26 del PTR vigente** in quanto la variante in esame non riguarda di per sé l'inserimento nel PRGC di nuove aree produttive, limitandosi a ridefinire la vocazione d'uso di una porzione di territorio attualmente destinata a viabilità. Non è quindi in discussione né viene prospettato dalla variante stessa un diverso utilizzo dei suoli rispetto a quanto già definito dal PRGC vigente.*

Ciò premesso, l'esame documentale permette di ritenere che:

a) la variante non determini impatti di rilievo sul comparto ambientale e paesaggistico;

b) la variante proposta interferisca sulla pianificazione afferente al citato PEC 40, particolarmente sotto profilo viabilistico. Tale interferenza non è comunque di per sé pregiudizievole alla realizzazione della variante proposta in quanto sono disponibili soluzioni che permettono l'accesso dei mezzi al sito;

c) per le motivazioni suesposte, detta variante non sia in contrasto con il P.T.R. né con il P.P.R. vigenti.

PERTANTO RITIENE

*che la **Proposta di Variante Parziale 13 al P.R.G.C. vigente non debba essere sottoposta alla Valutazione Ambientale Strategica** ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 4/2008 e della D.G.R. 12-8931 del 09/06/2008, in quanto, con riferimento ai criteri di cui all'allegato I alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 come definiti all'allegato 1 del D.Lgs. 4/2008:*

- il piano non determina impatti di rilievo sul comparto ambientale e paesaggistico;

- i soggetti interessati ai fini ambientali che hanno espresso parere nel corso della procedura sono concordi nell'esclusione del piano dalla fase di Valutazione in quanto anche essi ritengono non sussistere criticità ambientali di rilievo tale da renderla necessaria.

L'esclusione dalla VAS comporta l'integrazione dei suggerimenti e delle prescrizioni evidenziate dall'Organo Tecnico nell'ambito del presente parere.

Si allegano a far parte del presente provvedimento:

- A) parere in data 20/08/2014, prot. 69426, pervenuto in data 21/08/2014 e acclarato al prot. 26083 del Comune di Fossano da parte di ARPA Piemonte;
- B) parere in data 12/08/2014, prot. 80199, pervenuto in data 13/08/2014 e acclarato al prot. 25440 del Comune di Fossano da parte della Provincia di Cuneo;
- C) parere in data 02/09/2014, prot. 84533, pervenuto in data 02/09/2014 e acclarato al prot. 26964 del Comune di Fossano da parte di ASL CN1 SISP;

rimandando, per l'applicazione del contenuto degli stessi a quanto esposto in narrativa.

Fossano, lì 04/10/2016

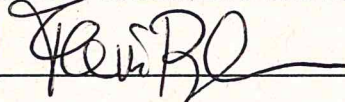
IL PRESIDENTE Arch. Andrea Cavaliere



IL COMPONENTE Arch. Sergio Barra



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. Flavio Bauducco



Trasmessa esclusivamente via PEC
fossano@cert.ruparpiemonte.it

Prot. n. 66997 02 AGO. 2016

Al Comune di Fossano

Riferimento prot. Comune di Fossano n. 26252 del 11/07/2016; Prot. Arpa n 58917 del 12/07/2016

OGGETTO: Variante parziale n. 13 al PRGC del Comune di Fossano
Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS secondo l'art 12 del D.Lgs.
152/2006

Con la presente si trasmette il contributo, in qualità di Ente con competenze in materia ambientale, in merito alla variante in oggetto.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

**IL RESPONSABILE STRUTTURA SEMPLICE
DI PRODUZIONE**
Dr. Ivò RICCARDI

IR/FL/1

Il Funzionario Istruttore:
Dr. Arch Fabio LUCCHESI
f.lucchesi@arpa.piemonte.it – 011.19680520

STRUTTURA COMPLESSA “Dipartimento di Cuneo (Piemonte Sud-Ovest)”

Struttura Semplice Attività Istituzionali di Produzione

OGGETTO:

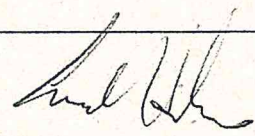
Comune di Fossano – Verifica di assoggettabilità ai sensi D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Variante Parziale n. 13

Riferimento prot. Comune di Fossano n. 26252 del 11/07/2016; Prot. Arpa n 58917 del 12/07/2016

FASE DI CONSULTAZIONE DELLE AUTORITÀ CON COMPETENZE

IN MATERIA AMBIENTALE

Redazione	Funzione : Collaboratore Tecnico Professionale	Firma: 
	Nome: Dr. Arch. Fabio Lucchese	
Redazione	Funzione: collaboratore professionale sanitario esperto	Firma: 
	Nome: Geom. Gilberto Magagna	
Verifica ed Approvazione <i>02/08/16</i>	Funzione: Responsabile S.S. 10.02 Nome: Dott. Ivo Riccardi	Firma: 

Premessa

Oggetto della presente relazione è la valutazione della Documentazione fornita relativa alla Variante Parziale n. 13 al PRGC del Comune di Fossano, al fine procedura di V.A.S. – Verifica Assoggettabilità a Vas.

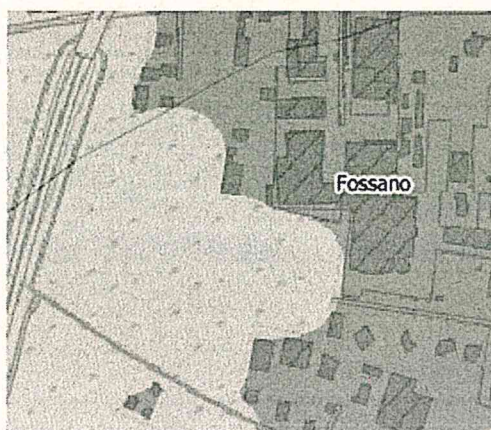
L'analisi della documentazione è stata condotta considerando le indicazioni presenti nella DGR n. 12-8931 del 9 giugno 2008 e i criteri riportati nell'allegato 1 del D.Lgs. 4 del 2008. Nell'ambito della verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S. del PRGC del Comune di Roccabruna, Arpa fornisce il proprio contributo in qualità di Ente con competenze in materia ambientale.

Valutazione delle caratteristiche del piano

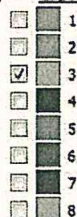
La variante parziale n. 13 al vigente P.R.G.C prevede esclusivamente la modifica della viabilità in previsione di piano con soppressione dell'ultimo tratto della via Chiarini e della rotonda che la collega con la via di PEC n.54, intervento proposto dall'amministrazione comunale per rendere maggiormente utilizzabile il lotto, di interesse, (foglio 50 mapp. 12 e 13) così come dichiarato in relazione tecnica da parte della ditta Bi-Esse. Spa.

Caratteristiche degli impatti potenziali della variante e delle aree che ne possono essere interessate

L'area di prossimo sviluppo si trova al di fuori della superficie ritenuta consumata dalla Regione Piemonte, creando di fatto nuovo consumo di suolo, che deve essere adeguatamente compensato. (Art. 31 NdA del PTR). Inoltre l'intervento ricade in classe di uso del suolo III. Il PTR inoltre tutela i suoli ad uso agricolo, risorsa rara e sostanzialmente non rinnovabile. Si ritiene che, la conversione d'uso del suolo da aree agricole, risorsa irriproducibile di valore naturale e agronomico, in residenziale o altra natura, giustifichi specifiche richieste di interventi di mitigazione e compensazione ecologicamente significativi. Le compensazioni dovranno da un punto di vista quantitativo, bilanciare la perdita di un'area di valore agricolo-ambientale.



Capacità uso del suolo



2013 - Consumo di suolo

- ☒ 2013 - Superficie consumata in modo reversibile (Scr)
- ☒ 2013 - Superficie infrastrutturata (Si)
- ☒ 2013 - Superficie urbanizzata (Su)

Per quanto concerne il consumo di suolo agricolo si rammenta che il PTR all'art. 26, c.1 e 2, riporta che i territori agricoli in classe I e II, ovvero i territori in classe III, qualora i territori in classe I siano assenti o inferiori al 10%, oppure i territori caratterizzati dalla presenza di colture specializzate (disciplinari di denominazione di Origine) sono riconosciuti come vocati allo sviluppo dell'agricoltura dove non è ammessa la nuova edificazione per funzioni diverse da quelle agricole o per attività ad essa connesse.

Dalla documentazione pervenutaci non si evince alcun calcolo che giustifichi l'intervento proposto sul foglio 50 mappale 11 e 12, in classe III di uso del suolo, si richiede pertanto una verifica la quale giustifichi il rientro all'interno del parametro indicato dal PTR.

Il Comune di Fossano rientra fra le cosiddette zone di Piano ai sensi del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, la variante in oggetto dovrà quindi assicurare un **bilancio ambientale positivo** tramite anche l'adozione di idonee misure di mitigazione e/o compensazione delle previsioni in oggetto.

Considerazioni conclusive

Relativamente alle implicazioni di carattere idrogeologico e geomorfologico delle trasformazioni proposte, ivi comprese la compatibilità con le condizioni di dissesto e pericolosità e con l'equilibrio idrogeologico del territorio, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni dei settori regionali competenti.

A seguito dell'analisi della documentazione pervenuta, si ritiene che la variante possa essere esclusa dalla fase di valutazione ambientale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 4/2008, a patto che, venga puntualmente verificata la coerenza con l'art. 26 delle NtA del PTR e l'art. 31 delle NdA del PPR.

Con ciò, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i e come specificato dalla D.G.R. 9 giugno 2008, n.12-8931, si chiede che ci vengano comunicate le conclusioni del procedimento di verifica preventiva, le motivazioni dell'eventuale mancato esperimento della fase di valutazione e le prescrizioni ritenute necessarie.



Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

SETTORE	TUTELA DEL TERRITORIO
Ufficio	Pianificazione
Corso Nizza, 21 –	12100 Cuneo
Tel. 0171.445211 –	Fax 0171.445990
	CE/

-Ill.mo Sig. Sindaco
del Comune di
FOSSANO (CN)

Rif. progr. int. _____ Classifica: _08.04/3 _

Allegati n. _____ Risposta Vs. nota _____

Rif. ns. prot. prec. _____

OGGETTO: : D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, Delibera di Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931.

Variante Parziale n.13 del PRGC di Fossano.

Fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica - Parere ambientale.

Con riferimento alla proposta in oggetto - sottoposta a fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS e trasmessa a questa Provincia in qualità di soggetto competente in materia ambientale - in data 11.07.2016 con prot. di ric. n. 53126 - a seguito esame della relativa documentazione, per l'espressione del parere ambientale di competenza, si dà conto dei seguenti contributi formulati dagli Uffici Provinciali interessati nell'istruttoria:

Settore Viabilità:

Il Settore Viabilità, presa visione della documentazione trasmessa, ritiene di non dover esprimere considerazioni in merito, gli interventi previsti non riguardano aspetti direttamente connessi alla viabilità di competenza provinciale.

Ufficio Protezione Civile:

COMPATIBILITA' CON IL PIANO PROVINCIALE E COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Per quanto concerne gli aspetti legati alla valutazione dell'incidenza dei rischi naturali ed antropici sul territorio, la pianificazione urbanistica comunale deve risultare coerente sia con i contenuti del piano provinciale di protezione civile, sia con la valutazione degli scenari di rischio che gravano sul territorio elaborata all'interno del piano comunale di protezione civile, così come previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale (Legge n.225/1992; D.Lgs. n.112/1998; LR n.44/2000; LR n.07/2003 e relativi Regolamenti).

Al proposito si richiama il Capo 3, Artt. 4 e 5 del regolamento attuativo della LR n.07/2003 "Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di protezione civile" n.7/R del 18/10/2004, che prevede la trasmissione del piano comunale/intercomunale di protezione civile alla Provincia ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo per la formulazione di eventuali osservazioni.

Gli strumenti urbanistici comunali, inoltre, non dovranno risultare in contrasto con il quadro del dissesto e la classificazione di sintesi del territorio Comunale, come previsto dalla Circolare Regionale 7/LAP e dalla relativa Nota Tecnica Esplicativa (dicembre 1999).

In linea generale, per quanto riguarda gli aspetti legati alla protezione civile, è opportuno che le infrastrutture di tipo strategico (viabilità, servizi pubblici e scuole), le nuove edificazioni e le attività produttive non vengano previste ed inserite in aree ad elevata pericolosità (Circolare Regionale

7/LAP/1996 - Classe III), in riferimento alla necessità di escludere potenziali peggioramenti dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto presenti.

In assenza di alternative praticabili, per gli interventi non altrimenti localizzabili e qualora previsto dalla Circolare menzionata, occorre programmare l'esecuzione di studi di compatibilità geomorfologica comprensivi di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e prevedere i necessari interventi di riassetto territoriale che, una volta collaudati, determinino l'eliminazione e/o la minimizzazione della pericolosità.

Ufficio Pianificazione:

Verificati i contenuti dell'intervento, in rapporto al Piano Territoriale Provinciale, si ritiene che la proposta sia compatibile con lo strumento di pianificazione provinciale.

In linea generale si ritiene di osservare che gli interventi previsti per essere considerati oggetti di Variante Parziale debbano essere conformi alle disposizioni contenute all'Art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i.

In particolare per il seguente intervento si evidenzia quanto segue:

Trasformazione di area destinata a *"Viabilità in progetto o potenziamento"* in *"Area produttiva di rilievo locale"*.

Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, la zona ricade in classe III (Terza) nella Carta d'uso dei Suoli di pianura.

Ufficio Controllo Emissioni ed Energia:

In riferimento alla documentazione di cui in oggetto, si ritiene - per quanto di competenza - che la variante di che trattasi **possa essere esclusa dalla procedura di VAS** ex art. 20 della L.R. 40/98 e s.m.i..

Ufficio Acque:

In relazione alle competenze di cui è titolare, l'Ufficio Acque, come esito istruttorio, ritiene che la variante al PRGC di cui all'oggetto **non debba essere sottoposta** alla successiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

In ogni caso dovrà essere garantita la compatibilità con:

- Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021;
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte;
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), annessa Deliberazione n° 8 del 21.12.2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e Piano di Gestione del Rischio Alluvione;
- D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i. e D.M. 10.09.2010.

Si indicano, inoltre, le seguenti condizioni/indicazioni, da inserire nel provvedimento conclusivo:

- impossibilità di individuazione di aree non idonee alla localizzazione di impianti da fonte rinnovabile (D.lgs. 387/03);
- non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;
- impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;
- non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;
- segnalazione della necessità di acquisire la Concessione di derivazione ai sensi del D.P.G.R. 29/07/2003, n°10/R e s.m.i., in funzione della destinazione d'uso della risorsa, qualora siano previsti nuovi prelievi;
- specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione.
- segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione;

Si dà atto altresì che non hanno formulato valutazioni l'Ufficio Cave, l'Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali, l'Ufficio Caccia, Pesca, Parchi e Foreste.

Sulla base degli esiti istruttori sopra riportati – con specifico riguardo alle osservazioni formulate dal Settore Tutela del Territorio - si esprime, per quanto di competenza, parere di **non assoggettamento alla procedura di VAS ex. artt. 11 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott Luciano Fantino

Referente della pratica: Arch. Enrico Collino (tel. 0171/445211)



A.S.L. CN1
Azienda Sanitaria Locale
di Cuneo, Mondovì e Savigliano

Sede legale ASL CN1

Via Carlo Boggio, 12 - 12100 Cuneo (CN)
P.IVA 01128930045
T. 0171.450111 - F. 0171.1865270
protocollo@aslcn1.legalmailPA.it

S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Direttore: Dr. Domenico Montù

☎ (+39) 0175 215613

📠 (+39) 0171 1865276

📧 sisp@aslcn1.it

Saluzzo 03.08.2016

Ill.mo Signor

SINDACO

del Comune di FOSSANO

Via Roma n.91

12045 – FOSSANO (CN)

alla c.a. Responsabile Procedimento di VAS
dott. Flavio BAUDUCCO

Oggetto: verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) -
Proposta di Variante Parziale 13 al P.R.G.C. vigente. Proponente: BI ESSE SPA.
Procedente: Servizio Gestione Territorio del Comune di Fossano.

Con riferimento alla nota di codesto Comune prot. n. C-D742/0026252 del 11.07.2016
relativa all'oggetto, registrata a prot. ASLCN1 al n. 71067/A del 11/07/2016, dopo esame della
documentazione allegata alla medesima, si rileva che per gli interventi in previsione non si
evidenziano, per quanto di competenza, problematiche ambientali tali da richiedere l'assoggettabilità
alla V.A.S..

Si rimanda ai competenti Uffici la valutazione dal punto di vista idrogeologico.

Con i più cordiali saluti.

Il Direttore

Dr. Domenico MONTÙ

AB/ab

Il presente documento è firmato digitalmente e inviato tramite P.E.C. ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

